

UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI GIURIDICI

Prot. n. 25/2023/UPG

Roma, 10 ottobre 2023

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e Registro dei titolari effettivi

A seguito della pubblicazione del d.m. 29 settembre 2023, recante *attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva*, (Gazzetta ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236), che ha reso operativo il decorso dei termini per la comunicazione dei dati e delle informazioni nel Registro dei titolari effettivi, è stato chiesto parere all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici se gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono tenuti al relativo obbligo di comunicazione.

Fonti normative

Il Registro dei titolari effettivi è stato istituito e disciplinato dall'art. 21, comma 1, del d.lgs., 21 novembre 2007, n. 231 e dal d.m., 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I soggetti obbligati all'iscrizione

L'analisi delle disposizioni richiamate consente di chiarire la natura degli obblighi, i soggetti a cui viene richiesto di adempiere e la relativa tempistica.

L'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 231/2007 individua i soggetti interessati dalla disciplina in oggetto, dal momento che impone ad alcune tipologie di enti di comunicare al Registro delle imprese della Camera di Commercio, territorialmente competente, le informazioni relative ai propri titolari effettivi. Il d.m. 55/2022 definisce il perimetro soggettivo dei soggetti obbligati, annoverando le imprese dotate di personalità giuridica; i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust; le persone giuridiche private, «le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.P.R. 361/2000».

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono enti riconosciuti nell'ordinamento italiano ai sensi della normativa concordataria tra la Santa Sede e Repubblica italiana di cui all'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo 15 novembre 1984. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, secondo la richiamata disciplina, acquisiscono la personalità giuridica civile mediante Decreto del Ministro dell'Interno, sono tenuti ad iscriversi nel registro delle persone giuridiche e ad essi non si applica la disciplina relativa alle persone giuridiche private (cfr. Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede su taluni aspetti attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici, 11 luglio – 27 ottobre 1998 e del 10 aprile – 30 aprile 1997 sul carattere di specialità degli enti ecclesiastici rispetto alle persone giuridiche private). Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non si applica il d.P.R. 361/2000 (cfr. art. 9).

./.



A motivo del peculiare regime e della speciale disciplina giuridica gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono ricompresi nel perimetro soggettivo indicato nel decreto legislativo del 2007 n. 231 e nel d. m. del marzo 2022, n. 55 e non sono, pertanto, tenuti all'obbligo di iscrizione e alle relative comunicazioni introdotte e previste a seguito dell'istituzione del Registro dei titolari effettivi.

Diversamente vale per le associazioni private di fedeli che acquisiscono la personalità giuridica civile alle condizioni previste nel codice civile o nel d.P.R. 361/2000, ovvero ai sensi dell'art. 10 della legge n. 222 del 1985, che sono tenute ad iscriversi nel Registro dei titolari effettivi.

Circa il titolare effettivo

Il decreto legislativo 231/2007 definisce con precisione i criteri per individuare i titolari effettivi. Con particolare riferimento alle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 231/2007 risultano cumulativamente individuati quali titolari effettivi (1) i fondatori, se ancora in vita; (2) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e (3) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione, con preferenza per quest'ultima categoria qualora non fosse possibile un'individuazione univoca e certa.

Il fatto che sia possibile identificare un titolare effettivo per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non implica che essi siano tenuti alla comunicazione al Registro, adempimento richiesto dalla normativa solo per alcune tipologie di enti.

Gli adempimenti richiesti

Al fine di adempiere agli obblighi richiesti dalla normativa, un ente dovrà munirsi di posta elettronica certificata (PEC) e il suo amministratore di firma digitale.

È bene ricordare che la mera ricezione di una e-mail via PEC, anche senza che questa sia effettivamente aperta, equivale legalmente alla ricezione di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Per certificare l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC, il gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio, con precisa indicazione temporale.

Per questa ragione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che, pur non soggetti a tale obbligo, intendano munirsi di indirizzo PEC devono poi tenere costantemente monitorata la casella dove potranno ricevere validamente atti legali o giudiziari.

I tempi e le sanzioni

L'art. 3, comma 6, d.m. 55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati dovranno provvedere alle comunicazioni tramite pratica telematica firmata digitalmente entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il decreto ministeriale del 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi. Pertanto, dal 9 ottobre decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dei dati.


Le sanzioni previste in caso di inadempimento sono quelle stabilite dall'art. 2630 del codice civile, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

In sintesi

- L'art. 21, comma 1, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e il d.m. 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze istituiscono e disciplinano il "Registro dei titolari effettivi";
- Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (come Diocesi o Parrocchie) non sono tenuti ad adempiere a tale obbligo;
- Le associazioni private di fedeli che hanno acquisito la personalità giuridica civile alle condizioni previste nel codice civile e nel d.P.R. 361/2000, ovvero ai sensi dell'art. 10 della legge n. 222 del 1985, sono tenute a iscriversi al Registro dei titolari effettivi;
- I soggetti obbligati devono munirsi di PEC e firma digitale e devono effettuare la comunicazione entro il prossimo 11 dicembre;
- Le sanzioni previste in caso di inadempimento sono quelle stabilite nell'art. 2630 del codice civile, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Conclusioni

Le considerazioni che precedono non intendono definire ed esaurire l'analisi e la complessità della materia che resta da approfondire per vari ulteriori aspetti ma, soprattutto, non intendono racchiudere e risolvere in astratto tutta la varietà e complessità delle fattispecie concrete, rispetto alle quali l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici conferma la disponibilità al confronto e all'approfondimento.



Mons. Roberto Malpelo
Sottosegretario-Direttore

